

SENATO DELLA REPUBBLICA  
XIX LEGISLATURA

---

N. 376

**ATTO DEL GOVERNO  
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

*(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 gennaio 2026)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D177/26

Roma, 21/01/2026

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio 2026, recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ciriani".

---

Sen. Ignazio LA RUSSA  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento è emanato ai sensi della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», ed in particolare dell'allegato A, n. 10, che ha delegato il Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1233 che, all'articolo 19, abroga la direttiva 2011/98/UE a decorrere dal 22 maggio 2026.

Si rammenta, in proposito, che la direttiva (UE) 2011/98 – destinata ad essere abrogata dalla direttiva in parola - era stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40.

Il presente provvedimento apporta modifiche agli articoli 4-*bis*, e 5 e 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”* (TUI), ai fini del recepimento nell'ordinamento interno della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Nel dettaglio, l'articolo 1 integra la disciplina di settore in materia di “permesso unico”, già introdotta dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, adottato in recepimento della direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Nello specifico, l'articolo 1, al comma 1, **lettera a)**, nell'ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione, tra le informazioni da fornire allo straniero con il permesso di soggiorno prevede anche quelle riguardanti le condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, su tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e sugli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari.

La lettera **b), n. 1**, è volta ad allineare il termine di sessanta giorni attualmente previsto dall'articolo 5, comma 4, del TUI per la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno a quello di novanta giorni per il rinnovo del permesso di soggiorno previsto dal decreto legislativo in esame.

La lettera **b) n. 2**, oltre a recare modifiche volte ad armonizzare la disciplina interna a quella unionale, prevede che nel permesso unico di lavoro vengano indicate le informazioni sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, su tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e sugli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari. In proposito si evidenzia quanto segue: ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del TUI, a tutti gli stranieri (e quindi anche ai lavoratori stranieri) è rilasciato il permesso di soggiorno prodotto mediante mezzi a tecnologia avanzata con le caratteristiche anticontraffazione, conformi al modello, previsto dal Regolamento (CE) 1030/2002 - integrato e modificato da successivi regolamenti unionali – ed adottato con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 2021, recante “Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno, redatto in conformità al regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi”, pubblicato nella G.U. n.24 del 30 gennaio 2021. Come stabilito

nel decreto attuativo, il modello reca i dati personali previsti dalla stessa fonte unionale. Il seguente comma 8.1, dispone che nel permesso di soggiorno (rilasciato - come detto - su modello previsto ai sensi del precedente comma 8, dello stesso articolo 5) che autorizza l'esercizio di attività lavorativa sia inserita la specifica dicitura "perm. unico lavoro". In tale contesto, al fine di recepire puntualmente la disposizione recata dall'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2024/1233, è stato esplicitamente chiarito nella norma interna (articolo 5, comma 8.1) che in aggiunta, quindi, alle consuete informazioni inserite nel modello uniforme previsto dal richiamato comma 8, siano inserite anche quelle informazioni previste dal Regolamento 1030/2002, lett. a) n. 12 e 16, poste, in conformità alla previsione unionale, rispettivamente sul fronte e sul retro della carta e riportanti campi "annotazioni" in cui lo Stato può inserire informazioni aggiuntive relative al lavoro.

La lettera **b), n. 3**, in armonia con la direttiva, prevede che, in deroga all'articolo 5, commi 9 e 9-bis del TUI, il permesso unico sia rilasciato dal questore, di seguito all'ingresso in Italia dello straniero, entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda. Ciò a significare, quindi, che in caso di rinnovo del permesso di soggiorno si applicano i termini generali (novanta giorni) previsti dal novellando comma 9, dell'articolo 5.

La **lettera b), n. 4** elenca i casi in cui in cui non si applica la nuova disciplina sul permesso unico. In particolare, sono esclusi dall'applicazione della suddetta disciplina le seguenti ipotesi di ingresso e soggiorno:

1. per lavoro autonomo;
2. per investitori;
3. dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
4. lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
5. lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto;
6. lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia;
7. nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;
8. persone collocate "alla pari";
9. medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali;
10. lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo;
11. prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari;
12. stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro;

13. gli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea conformemente alla direttiva 2011/55/CE del Consiglio ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro stato;
14. gli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione (percorsi di istruzione tecnico superiore, di formazione superiore, di tirocinio) nonché i soggiornanti per ricerca lavoro o imprenditorialità;
15. gli stranieri che soggiornano per motivi di protezione sociale;
16. gli stranieri che soggiornano in quanto vittime di violenza domestica, nonché vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
17. gli stranieri che soggiornano a titolo di protezione speciale, in tal senso ci si riferisce anche a quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e dall'articolo 19, comma 1.2 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (principio di non respingimento);
18. gli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine;
19. lo straniero che versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza;
20. i familiari dei minorenni per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore;
21. gli stranieri che soggiornano per ricevere cure mediche;
22. coloro che soggiornano per motivi religiosi, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, o per residenza elettiva, ovvero coloro che hanno richiesto il permesso di soggiorno per uno di tali titoli e sono in attesa di una decisione sulla richiesta.

Si segnala in proposito che, rispetto all'attuale quadro normativo, l'esclusione delle categorie di persone di cui ai numeri 1-22 dall'applicazione della nuova disciplina è effettuata in conformità alla Direttiva (UE) 2024/1233 e comporta, rispetto alla disciplina introdotta dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40:

- l'integrazione della lettera *c*) del comma 8.2 dell'articolo 5 del TUI, mediante l'inserimento dei soggiornanti stranieri presenti per investimento, ai sensi dell'articolo 26-*bis* del TUI, in quanto tali attività sono riconducibili al lavoro autonomo;
- la sostituzione della lettera *d*) del comma 8.2 dell'articolo 5 del TUI, al fine di espungere il richiamo alla lett. *g*) - essendo stata soppressa dall'art. 4, comma 1, lett. *a*, n. 2), d.lgs. 29 dicembre 2016, n. 253 - integrandone i contenuti con il richiamo alla lettera *i-bis*) (relativa a lavoratori che sono stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia), ai lavoratori da remoto di cui alla lettera *q-bis*) e alle persone collocate “alla pari” di cui alla lettera *r*) (come espressamente previsto dalla Direttiva (UE) 2024/1233 all'articolo 3, paragrafo 2, lettera *e*) in quanto l'attività da essi espletata è riconducibile al lavoro autonomo, nonché ai commi 1-*quinquies* e 1-*septies* relativi al soggiorno dei medici e dei lavoratori marittimi in quanto esplicitamente esclusi in forza della lettera *l*), paragrafo 2, dell'articolo 3 della Direttiva (UE) 2024/1233;
- l'introduzione della nuova lettera *d-bis*) al comma 8.2 dell'articolo 5 del TUI, al fine di escludere dal campo applicativo – in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera *d*) della Direttiva in argomento - le ulteriori ipotesi di soggiorno degli intrasocietari introdotte nel TUI con l'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253;

- la sostituzione della lettera *e*) del comma 8.2 dell’articolo 5 del TUI al solo fine di far riferimento anche alla disciplina unionale in tema di protezione temporanea, espungendo la menzione dei soggiornanti per motivi umanitari menzionati di seguito, nella nuova lettera *g-ter*);
- l’integrazione della lettera *g*) del comma 8.2 dell’articolo 5 del TUI, ponendo un esplicito richiamo agli articoli in tema di soggiorno per studio o formazione (39, 39-*bis* e 39-*bis.1* del TUI) al fine di chiarire meglio l’esclusione dei soggiornanti per studio, prevista al paragrafo 3, dello stesso articolo 3, della Direttiva in argomento;
- l’introduzione della nuova lettera *g-ter*) al comma 8.2 dell’articolo 5 del TUI allo scopo di richiamare in modo dettagliato varie categorie di soggiornanti non riconducibili al lavoro subordinato (numeri 15-22 dell’elenco di categorie sopra riportato); alcune delle categorie di cui alla nuova lettera in argomento erano precedentemente ricondotte, nella prassi applicativa, alla generica casistica dei motivi umanitari richiamata dall’articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso 8.2, lettera *e*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40.

Occorre precisare che la nuova disciplina sul permesso unico trova applicazione nei confronti dei lavoratori stranieri da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o socio-sanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di persone “grandi anziane”, o a favore di “bambini dalla nascita fino a sei anni di età”, come previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187. Tale categoria di lavoratori, prevista “fuori quota” dal decreto-legge n. 145 citato, non è assimilabile alle categorie di lavoratori esclusi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1233. I casi ivi previsti trovano, infatti, la loro giustificazione nella disciplina loro dedicata da altre direttive che istituiscono regimi specifici. Medesima *ratio* non ricorre per la categoria di lavoratori di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 145 che rientra, pertanto, a pieno titolo nell’ambito di applicazione della direttiva in esame.

La **lettera *b***, ai **numeri 5) e 6)** eleva – da sessanta a novanta giorni – i termini ordinatori di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, adeguandoli alle tempistiche previste dalla disciplina unionale. Al riguardo, si evidenzia infatti che – alla luce dell’articolazione del procedimento italiano per il rilascio del permesso unico lavoro in due *sub*-procedimenti (volto il primo al rilascio del nulla osta al lavoro e il secondo, conseguenziale, al rilascio del permesso unico lavoro) per rispettare il termine di 90 giorni previsto dalla Direttiva (UE) 2024/1233 è stato mantenuto fermo il termine attuale dei 60 giorni previsto per il nulla osta al lavoro ma è stato ridotto dagli attuali 60 a 30 giorni il termine per il permesso unico lavoro (dalla somma 60+30 scaturisce il complessivo termine di 90 giorni, rispettoso della Direttiva in argomento). Per quanto concerne invece il permesso di soggiorno ordinario – che riguarda categorie di persone per le quali non è previsto il previo rilascio del suddetto nulla osta (quindi non è previsto il relativo *sub*-procedimento col termine di 60 giorni) – l’innalzamento del termine dagli attuali 60 giorni ai 90 giorni è funzionale a rendere omogeneo tale termine con quello, complessivo (60+30=90), del sopra descritto procedimento volto al rilascio del permesso unico lavoro. I termini generali sono così resi omogenei, in novanta giorni, e ciò soddisfa anche esigenze di coerenza del sistema, in analogia al meccanismo di estensione dei termini già utilizzato in occasione del decreto legislativo n. 40 del 2014 (articolo 1, comma 1, lettere *c*) e *d*)) di recepimento della direttiva 2011/98/UE.

La **lettera *c***) è poi volta ad assicurare che anche durante l’*iter* del nulla osta al lavoro (propedeutico all’ottenimento del permesso di soggiorno), in particolare in relazione al suo esito negativo, il datore di lavoro informi tempestivamente il cittadino straniero delle comunicazioni concernenti l’*iter* del

nulla osta. L'intervento è volto all'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva (UE) 1233/2024, in quanto per la fase procedurale relativa all'emissione del permesso di soggiorno le pertinenti esigenze sono già assolte dall'articolo 3 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Il successivo **articolo 2** individua nel Ministero dell'interno l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico previsto dall'articolo 5, comma 8.1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'**articolo 3** reca la clausola di invarianza finanziaria, chiarendo che - dall'attuazione del decreto legislativo - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni coinvolte (riconducibili al Ministero dell'Interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché al Ministero della giustizia) provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infine, l'**articolo 4** reca le disposizioni relative all'entrata in vigore del provvedimento ed a quelle di coordinamento.

In particolare, al **comma 1**, è previsto che le disposizioni del decreto legislativo siano efficaci a decorrere dal 22 maggio 2026.

Il **comma 2** contiene una previsione di carattere generale in cui è chiarito che allorquando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, anche di natura amministrativa, fanno riferimento alla direttiva 2011/98/UE o al permesso unico di cui al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, i riferimenti devono intendersi riferiti alla direttiva (UE) 2024/1233 o al permesso unico di cui all'articolo 5, comma 8.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del provvedimento in commento.

## RELAZIONE TECNICA

L'intervento è volto a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2024/1233 ed è emanato ai sensi della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», ed in particolare dell'allegato A, n. 10, che ha delegato il Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1233 che, all'articolo 19, abroga la direttiva 2011/98/UE a decorrere dal 22 maggio 2026. Si soggiunge in proposito che la direttiva (UE) 2011/98 – destinata ad essere abrogata dalla direttiva in parola - era stata recepita in Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40.

Il presente provvedimento apporta modifiche agli articoli 4-bis, 5 e 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico immigrazione (di seguito TUI), ai fini del recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. In particolare, l'**articolo 1** integra la disciplina di settore in materia di “permesso unico” già introdotta nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, e, al **comma 1**:

- la **lettera a)**, interviene sull'articolo 4-bis, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, nell'ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione, limitandosi ad includere, tra le informazioni da fornire allo straniero con il permesso di soggiorno, anche quelle riguardanti le condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, su tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e sugli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari: si tratta di una modifica che non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, potendo le attività previste essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- la **lettera b), n. 1**, si limita ad allineare il termine di sessanta giorni attualmente previsto dall'articolo 5, comma 4, del TUI per la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno a quello di novanta giorni per il rinnovo del permesso di soggiorno previsto dal decreto legislativo in esame: si tratta, dunque, di disposizione che non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica;
- il **numero 2 della medesima lettera b)**, interviene sull'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 limitandosi a prevedere l'inserimento, nel “permesso unico lavoro”, delle informazioni specificamente indicate dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) in parola, che rinvia alla lettera a), punti 12 e 16, dell'allegato al regolamento (CE) n. 1030/2002. Inoltre, fa salve le disposizioni previste dai commi 2-ter e 9-bis dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 in tema, rispettivamente, di versamento del contributo per il permesso di soggiorno e di disciplina sul soggiorno e sullo svolgimento di attività lavorativa da parte del lavoratore straniero in attesa del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno: si tratta, dunque, di disposizioni già vigenti, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il predetto riferimento normativo è volto a precisare e chiarire che, in attuazione dell'articolo 10 della direttiva (UE) in argomento, ai lavoratori stranieri richiedenti il permesso unico, si applica la già vigente disposizione di versamento del contributo per il permesso di soggiorno. Inoltre, il rinvio al comma 9-bis, dell'articolo 5, ha l'obiettivo di chiarire che nelle more della produzione del permesso unico di soggiorno, al lavoratore straniero è consentito svolgere attività lavorativa, così come previsto dall'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva (UE) in argomento.



- il **numero 3 della medesima lettera b)** in armonia con la direttiva, prevede che, in deroga all'articolo 5, commi 9 e 9-bis del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, il permesso unico sia rilasciato dal questore, di seguito all'ingresso in Italia dello straniero, entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda; ciò a significare, quindi, che in caso di rinnovo del permesso di soggiorno si applicano i termini generali (novanta giorni) previsti dal novellando comma 9, dell'articolo 5. In proposito si precisa che la disposizione riveste carattere ordinamentale. A tal riguardo, si rappresenta che il termine massimo di 90 giorni previsto dalla direttiva (UE) in parola comprende sia la fase del nulla osta al lavoro di competenza degli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, sia la fase del successivo permesso di competenza delle Questure. Più nel dettaglio, resta invariato il termine già previsto di 60 giorni, di cui all'articolo 22 comma 5 del TUI, per consentire allo Sportello unico per l'immigrazione, competente al rilascio del nulla osta al lavoro, di effettuare tutte le necessarie verifiche - preliminari all'ingresso del lavoratore - sul lavoratore e sul datore di lavoro. Al contempo, è stato ridotto a 30 giorni il termine per il rilascio del permesso in argomento, da parte delle Questure, al fine di per armonizzare il dato normativo con quanto previsto dalla direttiva. Viceversa, in caso di rinnovo del permesso unico, mancando la fase del rilascio del nulla osta (presente solo in caso di primo rilascio), tutte le relative attività di controllo e verifica sono in capo alla Questura ed il termine previsto è di 90 giorni in adesione al dettato normativo della direttiva. Si tratta di attività che saranno espletate dai menzionati Soggetti nell'ambito di quanto già svolto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si ricorda, inoltre, che il permesso unico è in formato elettronico e per l'emissione gli utenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, ai sensi degli articoli 7-viciester e 7-viciesquater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
- il **numero 4 della medesima lettera b)** elenca infine i casi in cui in cui non si applica la nuova disciplina sul permesso unico e, in quanto tale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  - la **lettera b), ai numeri 5) e 6)**, eleva – da sessanta a novanta giorni – i termini procedurali ordinatori di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, allineandoli alle tempistiche previste dalla disciplina unionale. Nello specifico, fuori dai casi in cui è attribuita allo Sportello unico per l'immigrazione, l'attività di valutazione e controllo - preliminare all'ingresso del lavoratore - è stato elevato da 60 a 90 giorni, in coerenza con l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, il termine di trattazione delle istanze di permesso di soggiorno, procedimento di competenza delle sole Questure. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione prevede, inoltre, che il diritto al soggiorno o al lavoro del cittadino straniero sono fatti salvi dall'applicazione delle disposizioni di garanzia stabilite dallo stesso comma 9-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo n.286 del 1998;
  - la **lettera c)** è poi volta ad assicurare che anche durante l'*iter* del nulla osta al lavoro (propedeutico all'ottenimento del permesso di soggiorno) il datore di lavoro informi tempestivamente il cittadino straniero delle comunicazioni concernenti l'*iter* del nulla osta. Tale disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'**articolo 2**, poi, individua nel Ministero dell'interno l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico previsto dall'articolo 5, comma 8.1, del decreto legislativo n. 286 del 1998: si tratta di una previsione che conferma – aggregandole – attività già attualmente esercitate dal Ministero dell'interno e che saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 3** reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Da ultimo, l'**articolo 4** reca le disposizioni relative all'entrata in vigore del provvedimento e di coordinamento.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1233 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 24 APRILE 2024, RELATIVA A UNA PROCEDURA UNICA DI DOMANDA PER IL RILASCIO DI UN PERMESSO UNICO CHE CONSENTE AI CITTADINI DI PAESI TERZI DI SOGGIORNARE E LAVORARE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO E A UN INSIEME COMUNE DI DIRITTI PER I LAVORATORI DI PAESI TERZI CHE SOGGIORNANO REGOLARMENTE IN UNO STATO MEMBRO»**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTI** gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
- VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
- VISTA** la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'allegato A, numero 10);
- VISTA** la direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
- VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, recante «Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro»;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
- VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2026;



**ACQUISITI** i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

**SULLA PROPOSTA** del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;

**EMANA**  
**il seguente decreto legislativo:**

**ART. 1**

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 4-bis, comma 1-bis, dopo le parole: «di cui all'articolo 5, comma 8.1» sono aggiunte le seguenti: «, nonché sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, su tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e sugli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari»;
  - b) all'articolo 5:
    - 1) al comma 4, primo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
    - 2) al comma 8.1:
      - 2.1) dopo le parole: «“perm. unico lavoro”» sono aggiunte le seguenti: «e sono indicate le informazioni conformemente alla lettera a), punti 12 e 16, dell'allegato di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002»;
      - 2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano comunque le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 9-bis.»;
    - 3) dopo il comma 8.1 è inserito il seguente:  
«8.1-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 9-bis, il permesso unico è rilasciato dal questore entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda.»;
    - 4) al comma 8.2:
      - 4.1) alla lettera c), le parole: «all'articolo 26» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 26 e 26-bis»;
      - 4.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:



«d) agli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1, lettere *a*, *h*, *i*, *i-bis*) e *q-bis*), *r*) limitatamente alle persone collocate “alla pari”, *1-quinquies* e *1-septies*;»;

4.3) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

«*d-bis*) agli stranieri di cui agli articoli *27-quinquies* e *27-sexies*;»;

4.4) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

«*e*) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea conformemente alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro stato;»;

4.5) alla lettera *g*), dopo le parole: «studio o formazione» sono aggiunte le seguenti: «di cui agli articoli *39*, *39-bis* e *39-bis.1*»;

4.6) dopo la lettera *g-bis*) è aggiunta la seguente:

«*g-ter*) agli stranieri che soggiornano ai sensi degli articoli *18*, *18-bis*, *18-ter*, o a titolo di protezione speciale o ai sensi degli articoli *19*, comma 2, lettera *d-bis*), *20-bis*, *31*, comma *3*, e *36*, nonché per motivi religiosi, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo *11*, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, o per residenza elettiva, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno per uno di tali titoli e sono in attesa di una decisione sulla richiesta.»;

5) al comma 9, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

6) al comma *9-bis*, le parole: «il termine di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di novanta giorni»;

c) all'articolo 22, comma *5-quinquies*, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il datore di lavoro informa tempestivamente il cittadino straniero interessato di ogni comunicazione ricevuta in relazione all'*iter* del nulla osta.».

## ART. 2 (*Designazione dell'autorità competente*)

1. Il Ministero dell'interno è l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico previsto dall'articolo 5, comma 8.1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

## ART. 3 (*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



**ART. 4**  
*(Entrata in vigore e disposizioni di coordinamento)*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 22 maggio 2026.
2. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, anche di natura amministrativa, fanno riferimento alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, o al permesso unico di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, i riferimenti si intendono fatti, rispettivamente, alla direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, o al permesso unico di cui all'articolo 5, comma 8.1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì \_\_\_\_\_



**Explanatory document for transposition of directives - non-binding template\***  
**(Documento esplicativo per il recepimento delle direttive – modello non vincolante\*)**

Direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. (rifusione)

**(Direttiva:)**

Transposition deadline(s):entro il 21 Gennaio 2026, con applicazione a decorrere dal 21 Maggio 2026  
**(Scadenza/ e del recepimento:)**

**Contact details (Commission + Member States):**  
**(Dettagli sul referente (Commissione + Stati membri):)**

**Full title of national transposition measures (+ references as used below and direct link, if existant):**

Decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro”

**General context information related to the transposition of the directive in the national legal framework (if useful):**

Il recepimento si inserisce nell'ambito degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e trova fondamento giuridico nella 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», ed in particolare dell' allegato A, n. 10, che ha delegato il Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1233 che, all'articolo 19, abroga la direttiva 2011/98/UE a decorrere dal 22 maggio 2026.

La citata direttiva (UE) 2011/98 – destinata ad essere abrogata dalla direttiva in parola – è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40.

La forma del decreto legislativo costituisce, pertanto, la soluzione giuridicamente più appropriata per raggiungere lo scopo prefissato.

Il testo non introduce nuove nozioni ma interviene sul termine di conclusione del procedimento di rilascio del permesso unico, nonché sulle informazioni che devono essere rilasciate al lavoratore straniero ai fini dell' attività lavorativa.

Il provvedimento all'esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Correlation table:  
(Tabella di concordanza:)

Updated on:  
(Aggiornata il: 15.01.2026)

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Directive (Direttiva)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Additional information provided by Commission services (Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione)	National transposition measure** (Misure nazionali di recepimento**)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i)	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)	Comments/explanations from Member State/Link to the consolidated version if available (Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidata se disponibile)
<b>Capo I</b> <b>Disposizioni generali</b>							
<b>Articolo 1</b> <b>Oggetto</b>	La presente direttiva stabilisce: a) una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare a fini lavorativi nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare le procedure di ingresso e di agevolare il controllo del loro status; b) un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, a prescindere dalle finalità		Articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 1, 2) e 3) dello schema di decreto legislativo	Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)	1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono		



	<p>dell'ingresso iniziale nel territorio dello Stato membro in questione, sulla base della parità di trattamento rispetto ai cittadini di quello Stato membro.</p> <p>apportate le seguenti modifiche:</p> <p>b) all'articolo 5:</p> <p>1) al comma 4, primo periodo, le parole «sessanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;</p> <p>2) al comma 8.1:</p> <p>2.1) dopo le parole: «perm. unico lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e sono indicate le informazioni conformemente alla lettera a), punti 12 e 16, dell'allegato al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002»;</p> <p>2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano comunque le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 9-bis.»;</p> <p>3)dopo il comma 8.1, è inserito il seguente comma:</p> <p>«8.1-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 9-bis, il</p>
--	---



	<p>2. La presente direttiva non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso di cittadini di paesi terzi conforme all'articolo 79, paragrafo 5, TFUE.</p>	<p><b>Non necessita di recepimento</b></p> <p>questore rilasciato entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda.»</p>	<p>permesso unico è rilasciato dal questore entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda.»</p> <p>La disciplina delle quote di ingresso è recata dai DPCM</p>
	<p><b>Articolo 2</b> <b>Definizioni</b></p> <p>Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni seguenti:</p> <p>1) «cittadino di paese terzo»: chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE;</p> <p>2) «davutore di paese terzo»: un cittadino di paese terzo, ammesso nel territorio di uno Stato membro, che soggiorni regolarmente e sia autorizzato a lavorare in tale Stato membro nel quadro di un rapporto di lavoro conformemente al diritto, agli accordi collettivi o alla prassi nazionali;</p> <p>3) «permesso unico»: un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di</p>	<p><b>Non necessita di recepimento</b></p> <p>Non necessita di recepimento</p> <p>Non necessita di recepimento</p>	<p>cfr con articolo 1, comma 1, e articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p> <p>cfr con articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p> <p>cfr con articolo 5, comma 8.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p>



<p>paese terzo di soggiornare nel regolarmen- to di quello Stato membro a fini lavorativi;</p> <p>4) «procedura unica di domanda»: una procedura, avviata a seguito di una domanda unica di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di paese terzo o dal datore di lavoro di tale cittadino di paese terzo, volta all'adozione di una decisione relativa a tale domanda di permesso unico.</p>	<p>cfr con articolo 5, comma 8.1, e articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p>
<p><b>Non necessita di recepimento</b></p>	<p>Art. 1, <i>(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</i></p> <p>1. Al testo delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25</p>
<p><b>Articolo 3</b> <b>Ambito di applicazione</b></p> <p>La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che:</p> <p>a) chiedono di soggiornare in uno Stato membro a fini lavorativi;</p> <p>b) sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa, a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai</p>	<p>articolo 1, comma 1, lettera b), n. 4)</p>



	<p>senso del regolamento (CE) n. 1030/2002; o c) sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, a norma del diritto dell'Unione o nazionale.</p> <p>2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:</p> <p>a) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione con formennente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>b) che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e paesi terzi;</p> <p>c) che sono distaccati, per la durata del distacco;</p> <p>d) che hanno presentato domanda di ammissione o</p> <p>luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>b) all'articolo 5: 4.) al comma 8.2, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>4.1) alla lettera c), le parole: «all'articolo 26» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 26 e 26-bis»;</p> <p>4.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente «d) agli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1, lettere a), h), i), i-bis) e q-bis), r) limitatamente alle persone collocate «alla pari», 1-quinque) e 1-sepies);»;</p> <p>4.3)dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis)</p>
--	--



	<p>sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori trasferiti all'interno di società conformemente alla direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>e) che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori stagionali con formalmente alla direttiva 2014/36/UE o persone collocate alla pari;</p> <p>f) che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea conformemente alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio ( 3 ) ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status;</p> <p>g) che sono beneficiari di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o hanno chiesto agli stranieri di cui agli articoli 27-<i>quinquies</i> e 27-<i>sexies</i>;</p> <p>4.4) la lettera e) è sostituita dalla seguente «e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea conformemente alla direttiva 2011/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro stato»;</p> <p>4.5) alla lettera g), dopo le parole: «studio o formazione» sono aggiunte le seguenti: «di cui agli articoli 39, 39-<i>bis</i> e 39-<i>bis</i> 1»;</p> <p>4.6) dopo la lettera g-<i>bis</i>) è aggiunta la</p>
--	--



	<p>la protezione internazionale a norma di tale direttiva e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda;</p> <p>h) che sono beneficiari di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro ovvero hanno presentato domanda di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda;</p> <p>i) che sono soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE;</p> <p>j) il cui allontanamento è stato sospeso per motivi di fatto o di diritto;</p> <p>k) che hanno presentato domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori autonomi;</p> <p>l) che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi come</p> <p>seguente: «g-ter) agli stranieri che soggiornano ai sensi degli articoli 18, 18-bis, 18-ter, o a titolo di protezione speciale o ai sensi degli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 20-bis, 31, comma 3, e 36, nonché per motivi religiosi, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, o per residenza elettiva, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno per uno di tali titoli e sono in attesa di una decisione sulla richiesta.»;</p>
--	---



	<p>lavoratori marittimi o per svolgere qualunque altra attività lavorativa a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro.</p> <p>3.Gli Stati membri possono decidere che il capo II non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi o che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini di studio.</p>	<p><b>articolo 1, comma 1, lettera b), n.4.5), dello schema di decreto legislativo</b></p>	<p><b>Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</b></p> <p>1. Al testo delle 4.5), dello schema di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p>	<p>Cfr. articolo 5, comma 8.2, lettera g), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come integrato e modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), n.4), punto delle 4.5), dello schema di decreto legislativo</p> <p>b) all'articolo 5: 4) al comma 8.2, sono apportate le seguenti modifiche:</p>
--	--	--	---	---



	<p>4.5) alla lettera g), dopo le parole: «studio o formazione» sono aggiunte le seguenti: «di cui agli articoli 39, 39-bis e 39-bis.1»;</p>	<p>CFR. con articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed articolo 9, del DPR 31 agosto 1999, n. 394.</p>	<p><b>Non necessita di recepimento</b></p>
	<p>4. Il capo II non si applica ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto.</p>	<p>5. In deroga al paragrafo 2, lettera h), del presente articolo, il capo III si applica ai beneficiari di protezione conformemente al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro, se sono autorizzati a lavorare conformemente al diritto nazionale.</p>	<p>L'estensione dell'ambito di applicazione degli articoli 12, 13 e 14 – che compongono il <b>capo III</b> – della direttiva anche ai cittadini di cui all'articolo 3, par. 2, lett. h), non necessita di recepimento. L'ordinamento italiano, con riferimento ai diritti riconosciuti dall'articolo 12 e alla tutela del lavoro e del</p>



			<p>lavoratore di cui agli articoli 13 e 14 (articoli cui si rimanda, nella presente tabella, per l'indicazione della normativa nazionale di riferimento), si riferisce in generale ai "lavoratori", senza distinzione riguardo al titolo di soggiorno posseduto. Possono, pertanto, ritenersi già inclusi:</p>
			<p><b>Non necessita di recepimento</b></p>
<p><b>Capo II</b>  <b>PROCEDURA UNICA</b>  <b>DI DOMANDA E</b>  <b>PERMESSO UNICO</b></p>	<p><b>Articolo 4 Procedura unica di domanda</b></p>	<p>1. La domanda di rilascio, modifica o rinnovo di un permesso unico è presentata mediante una procedura unica di domanda. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di permesso unico debbano essere presentate dal cittadino di paese terzo o dal datore di lavoro del cittadino di paese terzo. In alternativa, gli Stati membri possono consentire che le domande siano presentate indifferentemente da uno dei due.</p>	<p>Cfr. con articolo 22, comma 2 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p>



		<p>Cfr. con articolo 22, comma 2 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p>
	<p><b>Non necessita di recepimento</b></p>	
2.	<p>La domanda di permesso unico è presa in considerazione ed esaminata qualora il cittadino di paese terzo soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui intende essere ammesso oppure quando già soggiorna nel territorio di tale Stato membro in quanto titolare di un permesso di soggiorno valido. Uno Stato membro può anche accettare, conformemente al proprio diritto nazionale, le domande di permesso unico presentate da altri cittadini di paesi terzi che si trovano regolarmente nel suo territorio.</p>	<p>3. Gli Stati membri esaminano la domanda presentata ai sensi del paragrafo 1 e, se il richiedente soddisfa i requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale, adottano una decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico. Una decisione di rilascio,</p> <p><b>Non necessita di recepimento</b></p>



	<p>modifica o rinnovo del permesso unico costituisce un atto amministrativo unico che combina il permesso di soggiorno e il permesso di lavoro.</p> <p>4. A condizione che siano soddisfatti i requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale e qualora uno Stato membro rilasci permessi unici solo sul suo territorio, lo Stato membro interessato rilascia al cittadino di paese terzo il visto necessario per ottenere un permesso unico.</p> <p>5. Gli Stati membri rilasciano un permesso unico, qualora siano soddisfatte le condizioni previste, ai cittadini di paesi terzi che chiedono l'ammissione e ai cittadini di paesi terzi già ammessi che chiedono il rinnovo o la modifica del permesso di soggiorno dopo l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di esecuzione.</p> <p>Cfr. con articolo 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed articolo 5, comma 3, del DPR 31 agosto 1998, n. 394</p>			
	<p><b>Non necessita di recepimento</b></p> <p><b>Non necessita di recepimento</b></p>			



<b>Articolo 5</b> <b>Autorità competente</b>	<p>1. Gli Stati membri designano un'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico.</p> <p>2. L'autorità competente adotta una decisione sulla domanda di permesso unico non appena possibile e in ogni caso entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa.</p> <p>Il termine di cui al primo comma comprende la verifica della situazione del mercato del lavoro qualora tale verifica sia effettuata in relazione a una domanda singola di permesso unico.</p> <p>Se, entro il termine stabilito dal presente paragrafo, non è stata adottata alcuna decisione, le eventuali conseguenze sono determinate dal diritto nazionale.</p> <p><b>Articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) 3), 5) e 6) dello schema di decreto legislativo</b></p> <p><b>Articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) 3), 5) e 6) dello schema di decreto legislativo</b></p> <p>Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>b) all'articolo 5:</p> <p>1) al comma 4, primo periodo, le parole «sessanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;</p> <p>2) al comma 8.1:</p> <p>2.1) dopo le parole:</p>
---	---



	<p>«"perm. lavoro"» sono aggiunte le seguenti: «e sono indicate le informazioni conformemente alla lettera <i>a</i>), punti 12 e 16, dell'allegato al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002»;</p> <p>2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano comunque le disposizioni di cui ai commi 2-<i>ter</i> e 9-<i>bis</i>»;</p> <p>3) dopo il comma 8.1, è inserito il seguente:</p> <p>«8.1-<i>bis</i>. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 9-<i>bis</i> il permesso unico è rilasciato dal questore entro il</p>
--	---



	<p>termine di trenta giorni dal completamento della domanda»;</p> <p>5) al comma 9, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;</p> <p>6) al comma 9-<i>bis</i>, le parole: «il termine di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di novanta giorni».</p>	<p><b>Riguardo alla modalità di notifica la disciplina è contenuta:</b></p> <p>- per il nulla osta, nell'articolo 31 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del presente decreto legislativo;</p> <p>- per il permesso di soggiorno, è già prevista dall'articolo 3 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.</p>
	<p><b>Art. 1, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo</b></p> <p>3.L'autorità competente notifica per iscritto la decisione al richiedente secondo le procedure di notifica previste dal diritto nazionale pertinente. Se il datore di lavoro di un cittadino di paese terzo presenta la domanda, gli Stati membri assicurano che il datore di lavoro informi il cittadino del paese terzo in merito allo stato della domanda e al suo esito in maniera tempestiva.</p>	



	<p>ricevuta in relazione all'iter del nulla osta.».</p>
	<p><b>Art. 2 dello schema di decreto legislativo (Designazione dell'autorità competente)</b></p> <p>4. Se le informazioni o i documenti forniti a sostegno della domanda sono incompleti in base ai criteri specificati dal diritto nazionale, l'autorità competente notifica per iscritto al richiedente le informazioni o i documenti supplementari richiesti e può fissare un termine ragionevole per la loro presentazione. Il termine di cui al paragrafo 2, primo comma, del presente</p>
	<p><b>Art. 2 (Designazione dell'autorità competente)</b></p> <p>1. Il Ministero dell'interno è l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso previsto dall'articolo 5, comma 8.1, del testo unico delle</p>



<p>articolo, e il termine supplementare di cui all'articolo 8, paragrafo 3, è sospeso fino a quando l'autorità competente o le altre autorità interessate non abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste. Se le informazioni o i documenti supplementari non sono forniti entro il termine stabilito, l'autorità competente può respingere la domanda</p>	<p>disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.</p> <p><b>Non necessita di recepimento</b></p> <p>cfr. articoli 2, comma 6, e 5, commi 5 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché la legge n.241/90 sul procedimento amministrativo</p>
<p><b>Articolo 6</b> <b>Permesso unico</b></p>	<p>1. Gli Stati membri rilasciano il permesso unico usando il modello uniforme previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e indicano le informazioni relative al permesso di lavoro conformemente alla lettera a), punti 12 e 16, dell'allegato del medesimo Regolamento.</p> <p>Art. 1, comma 1, lettera b), n. 2), dello schema di decreto legislativo</p> <p>Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al</p> <p>Cfr. art. 5, commi 8 e 8.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p>



	<p>Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti il rapporto di lavoro del cittadino di paese terzo (ad esempio nome e indirizzo del datore di lavoro, luogo di lavoro, tipo di lavoro, orario di lavoro e retribuzione) in formato cartaceo oppure memorizzare tali dati in formato elettronico come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 20, del relativo allegato. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002, un cittadino di paese terzo cui è rilasciato il permesso unico ha il diritto di verificare le informazioni personali contenute in</p> <p>decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>b) all'articolo 5:</p> <p>2) al comma 8.1:</p> <p>2.1) dopo le parole: «perm. unico lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e sono indicate le informazioni conformemente alla lettera a), punti 12 e 16, dell'allegato al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002»;</p> <p>2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano comunque le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 9-bis»;</p>
--	--



<p>tal permesso e, se del caso, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.</p> <p><b>2. Quando rilasciano un permesso unico, gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi come prova di autorizzazione all'accesso al mercato del lavoro.</b></p>	<p><b>Non necessita di recepimento</b></p> <p>Cfr. articolo 5, comma 8.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p>
<p><b>Articolo 7</b></p> <p><b>Permessi di soggiorno rilasciati per fini diversi dall'attività lavorativa</b></p>	<p>1. Quando rilasciano permessi di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri indicano le informazioni relative al permesso di lavoro, a prescindere dal tipo di permesso.</p> <p>Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti il rapporto di lavoro del cittadino di paese terzo (ad esempio nome e</p> <p><b>articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2), dello schema di decreto legislativo</b></p> <p><b>Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</b></p> <p>1.Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le</p>



	<p>indirizzo del datore di lavoro, luogo di lavoro, tipo di lavoro, orario di lavoro e retribuzione) in formato cartaceo oppure memorizzare tali dati in formato elettronico come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 20, del relativo allegato. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002, un cittadino di paese terzo cui è rilasciato il permesso di soggiorno ha il diritto di verificare le informazioni supplementari contenute in tale permesso e, se del caso, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.</p> <p>seguenti modifiche:</p> <p>b) all'articolo 5: 2)al comma 8.1: 2.1) dopo le parole: «perm. unico lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e sono indicate le informazioni conformemente alla lettera a), punti 12 e 16, dell'allegato al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002.»; 2.2) è aggiunto, in fine il seguente periodo «Si applicano comunque le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 9-bis.»;</p>
--	--



		Cfr. articolo 5, comma 8.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
2. Quando rilasciano permessi di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi come prova di autorizzazione all'accesso al mercato del lavoro.	<b>Non necessita di recepimento</b>	Cfr articoli 2, comma 6, e 5, commi 5 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Disciplina generale di cui alla legge 241/90, sul procedimento amministrativo
<b>Articolo 8 Garanzie procedurali</b>	<p><b>Non necessita di recepimento</b></p> <p>1. Le decisioni che respingono la domanda di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico o le decisioni che revocano il permesso unico in base a criteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale sono motivate e notificate per iscritto.</p> <p>2. Le decisioni che respingono una</p>	<p><b>Non necessita di recepimento</b></p> <p>Cfr articoli 2, comma 6, e 5, commi 5 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.</p>



<p>Disciplina generale di cui alla legge 241/90, sul procedimento amministrativo</p>	<p>domanda di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico o le decisioni che revocano il permesso unico, tengono conto delle specifiche circostanze del caso e rispettano il principio di proporzionalità, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione. Tali decisioni sono impugnabili nello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale. Nella notifica scritta di cui al paragrafo 1 sono indicati l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa presso cui l'interessato può presentare ricorso nonché i termini entro cui presentarlo.</p>	<p>3. Il termine per l'adozione di una decisione a norma dell'articolo 5, cfr articoli 2, comma 6, e 5, commi 5 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.</p> <p>Disciplina generale di cui alla legge 241/90, sul procedimento amministrativo</p> <p><b>Non necessita di recepimento</b></p>
--	--	--



<p>paragrafo 2, può essere prorogato di un ulteriore periodo di 30 giorni, in circostanze eccezionali e debitamente giustificate connesse alla complessità della domanda, mediante notifica o comunicazione al richiedente conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale.</p> <p>4. Il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, può essere prorogato di ulteriori 15 giorni, in circostanze eccezionali e debitamente giustificate.</p>	<p>Cfr articoli 2, comma 6, e 5, commi 5 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.</p> <p>Disciplina generale di cui alla legge 241/90, sul procedimento amministrativo</p>	<p><b>Non necessità di recapimento</b></p> <p><b>Articolo 9 Accesso all'informazione</b></p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili e forniscono a richiesta, al cittadino del paese terzo e al futuro datore di lavoro:</p> <p><b>Articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo.</b></p> <p><b>Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</b></p> <p>1.Al testo unico delle disposizioni</p>
--	--	--



		concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)	informazioni adeguate su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e, se del caso, sui diritti applicabili;	<p>a) all'articolo 4-<i>bis</i>, comma 1-<i>bis</i>, dopo le parole «di cui all'articolo 5, comma 8.1» sono aggiunte le seguenti: «, nonché sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, su tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e sugli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore</p>



			dei lavoratori e dei loro familiari».
<b>Articolo 10</b> <b>Diritti da pagare</b>	Gli Stati membri possono imporre il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L'importo dei diritti richiesti da uno Stato membro per il trattamento delle domande non deve essere sproporzionato né eccessivo. Se a pagare i diritti per il trattamento delle domande è il datore di lavoro, questi non è autorizzato a recuperarli dal cittadino di paese terzo	<b>Non necessita di recepimento</b>	Cfr. articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Articoli 7- <i>viciester</i> e 7- <i>vicesquater</i> del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43
<b>Articolo 11</b> <b>Diritti derivanti dal permesso unico</b>	1. Durante il suo periodo di validità, il permesso unico rilasciato autorizza il titolare quanto meno a: a) entrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, a condizione che il titolare soddisfi tutti i	<b>Non necessita di recepimento</b>	Cfr. con disciplina generale di cui agli articoli 2 e 22 comma 5 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286



requisiti per l'ingresso conformemente al diritto nazionale;  
b) accedere liberamente a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, nei limiti previsti dal diritto nazionale;  
c) svolgere la specifica attività lavorativa autorizzata dal permesso unico conformemente al diritto nazionale  
d) essere informato dei diritti conferitigli dal permesso in virtù della presente direttiva, di altro diritto dell'Unione o del diritto nazionale.

2. Gli Stati membri consentono al titolare di un permesso unico di cambiare datore di lavoro. Gli Stati membri possono subordinare il diritto del titolare di un permesso unico di cambiare datore di lavoro a

### Non necessita di recepimento

Cfr. con disciplina generale di cui agli articoli 2 e 22 comma 5 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286




	<p><b>Non necessita di recepimento</b></p> <p>3. Durante il periodo di validità di un permesso unico, gli Stati membri possono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>esigere che un cambiamento di datore di lavoro sia notificato alle autorità competenti dello Stato membro interessato, secondo le procedure previste dal diritto nazionale;</li> <li>esigere che un cambiamento di datore di lavoro sia subordinato a una verifica della situazione del mercato del lavoro se lo Stato membro interessato effettua verifiche della situazione del mercato del lavoro per le domande di permesso unico;</li> <li>esigere un periodo minimo durante il quale il titolare del permesso unico è tenuto a una delle condizioni di cui al paragrafo 3.</li> </ol> <p>Nell'ordinamento italiano non sussistono preclusioni al cambiamento di datore di lavoro, né alla scadenza del permesso di soggiorno né in corso di validità.</p> <p>Lo Stato italiano è a conoscenza dell'avvenuto cambiamento all'atto dell'assunzione, dovendo il nuovo datore di lavoro darne comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS, ai sensi dell'art. 1, commi da 1180 a 1185, legge n. 296/2006 e del decreto interministeriale 30 ottobre 2007.</p> <p>Il cambiamento del datore di lavoro è, allo stato attualmente vincolato esclusivamente per i lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità, o a favore di persone grandi anziane, o a favore di bambini dalla nascita fino a sei anni di età.</p>
--	--



	<p>lavorare per il primo datore di lavoro. Il periodo minimo di cui al primo comma, lettera c), non supera la durata del contratto di lavoro o il periodo di validità del permesso. In ogni caso, tale periodo non supera i sei mesi.</p> <p>Gli Stati membri autorizzano un titolare di permesso unico a cambiare datore di lavoro prima della scadenza di tale periodo minimo in casi debitamente giustificati di grave violazione delle condizioni e termini del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.</p> <p>Qualora lo Stato membro esiga che un cambiamento di datore di lavoro sia notificato conformemente al primo comma, lettera a), il diritto del titolare di un permesso unico di cambiare datore di</p> <p>AI sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 145/24 (conv. in legge n. 187/24), tali lavoratori, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale nel territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente attività lavorative previste dal comma 2. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, è richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta.</p>
--	--



	<p>lavoro può essere sospeso per un periodo massimo di 45 giorni a decorrere dalla data in cui è stata effettuata la notifica alle autorità nazionali competenti. Durante tale periodo le autorità nazionali competenti possono verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere b) e c), a seconda dei casi, e anche verificare se continuino ad essere soddisfatti gli altri requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale. Lo Stato membro può opporsi al cambiamento di datore di lavoro entro 45 giorni.</p> <p><b>4. La disoccupazione non costituisce di per sé motivo di revoca di un permesso unico a condizione che:</b></p> <p>a) il periodo totale di disoccupazione non</p> <p style="text-align: right;">Cfr. Articolo 22 comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p>
--	---



superi i tre mesi durante il periodo di validità di un permesso unico o i sei mesi se il cittadino di paese terzo è titolare del permesso unico da più di due anni;

b) l'inizio e, se del caso, la fine di un periodo di disoccupazione siano notificati alle autorità competenti dello Stato membro interessato conformemente alle procedure nazionali applicabili.

In deroga al primo comma, lettera a), lo Stato membro può consentire che il titolare di un permesso unico sia disoccupato per un periodo di tempo più lungo.

Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri stabiliscono se la notifica alle autorità competenti è effettuata dal cittadino di paese terzo o dal datore di



<b>lavoro del cittadino di paese terzo.</b>	<p>5. Qualora la validità del permesso unico scada durante la procedura di rinnovo, gli Stati membri consentono al cittadino di paese terzo di soggiornare nel loro territorio come se tale cittadino di paese terzo fosse un titolare di permesso unico fino a quando le autorità competenti non avranno adottato una decisione in merito alla domanda di rinnovo.</p>	<p><b>articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2.2), dello schema di decreto legislativo</b></p> <p><b>Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</b></p> <p>1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><i>b)</i> all'articolo 5:</p> <p>1) al comma 4, primo periodo, le parole «sessanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;</p> <p>2) al comma 8.1:</p> <p>2.1) dopo le parole: «perm. unico lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e sono indicate le</p>
---	---	--



	<p>informazioni conformemente alla lettera a), punti 12 e 16, dell'allegato al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002»;</p> <p>2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano comunque le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 9-bis.»;</p> <p>3) dopo il comma 8.1, è inserito il seguente comma:</p> <p>«8.1-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 9-bis il permesso unico è rilasciato dal questore entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda.»;</p>	<p><b>Non necessita di recepimento</b></p> <p>6. Qualora, conformemente alle procedure stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti</p> <p>Cfr. con disciplina sullo sfruttamento e l'intermediazione illecita, di cui all'articolo 22, comma 12, del decreto</p>
--	---	--



	<p>dello Stato membro stabilisca che vi sono fondati motivi per ritenere che il titolare del permesso unico abbia subito condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali definite all'articolo 2, lettera i), della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri prorogano di tre mesi il periodo di disoccupazione consentito di cui al paragrafo 4 del presente articolo.</p> <p>legislativo 25 luglio 1998, n. 286.</p> <p>L'art. 22 comma 11 del TUI prevede in via generale che la perdita dell'occupazione (anche per dimissioni) non costituisce causa di revoca del permesso di soggiorno che, indipendentemente dall'esistenza di indici di sfruttamento lavorativo, mantiene validità per il periodo residuo e comunque per non meno di un anno, con la sola esclusione dei permessi di soggiorno per lavoratori stagionali.</p>	
--	--	--

### CAPO III



<b>Diritto alla parità di trattamento</b>	<b>Articolo 12 Diritto alla parità di trattamento</b>	<p>1. I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in cui soggiornano almeno per quanto concerne:</p> <p>a) le condizioni di impiego e di lavoro, tra cui quelle riguardanti la retribuzione, il licenziamento, gli orari di lavoro, i congedi e le ferie e la parità di trattamento di uomini e donne nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;</p> <p>b) il diritto di scioperare e di intraprendere azioni sindacali, in conformità al diritto e alla prassi nazionali dello Stato membro, nonché la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, ivi compresi i diritti e i</p> <p><b>Non necessita di recepimento</b></p> <p>Cfr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lett. a) e b): articolo 2, co. 3, TUI;</li> <li>- lett. c): art. 22, co. 15, e 38 TUI;</li> <li>- lett. d): art. 22, co. 15, TUI; art. 48 e 49 DPR n. 394/1999;</li> <li>- lett. e): Reg. (UE) 1231/2010 e Reg. 8UE 859/2003; circolare INPS n. 113/2013;</li> <li>- lett. f): artt. 2, 10, 12, 13, 15, 16 e 16bis DPR n. 917/86;</li> <li>- lett. g): artt. 2, co. 5, e 40, co. 6, TUI</li> <li>- lett. h): artt. 2, co. 3, e 22, co. 11, TUI;</li> </ul>
---	---	---



	<p>vantaggi che ne derivano, tra cui il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;</p> <p>c) l'istruzione e la formazione professionale;</p> <p>d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;</p> <p>e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004;</p> <p>f) le agevolazioni fiscali, purché il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato;</p> <p>g) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per ottenere l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e privata conformemente al diritto nazionale, fatta salva la libertà contrattuale</p>
--	--



conformemente al diritto dell'Unione e nazionale; h) i servizi di consulenza e le informazioni forniti dai centri per l'impiego.	2. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento: a) in ordine al paragrafo 1, lettera c): i) restringendone l'applicazione ai lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa e sono registrati come disoccupati; ii) escludendo i lavoratori di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio nazionale ai sensi della direttiva (UE) 2016/801; iii) escludendo le borse di studio e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altri tipi di borse e prestiti; iv) stabilendo requisiti specifici, tra cui il possesso di conoscenze linguistiche e il pagamento di tasse scolastiche,	Non necessita di recepimento
---	--	------------------------------



conformemente al diritto nazionale, per quanto riguarda l'accesso all'università, all'istruzione e formazione post-secondaria e all'istruzione e formazione professionale che non sia direttamente collegata all'attività lavorativa specifica;

b) limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati.

Inoltre gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne le prestazioni familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a



scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto;

c) in ordine al paragrafo 1, lettera f), per quanto concerne le agevolazioni fiscali, limitando l'applicazione ai casi in cui i familiari del lavoratore di paese terzo per i quali il lavoratore di paese terzo chieda le agevolazioni abbiano il domicilio o la residenza abituale nel territorio dello Stato membro interessato;

d) in ordine al paragrafo 1, lettera g);

i) limitandone l'applicazione ai lavoratori di paesi terzi che svolgono un'attività lavorativa;

ii) limitando l'accesso all'edilizia, ad eccezione della locazione della residenza privata, nei limiti previsti dal diritto nazionale.



		Cfr. Articolo 5 comma 5 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
	Non necessita di recepimento	3. Il diritto alla parità di trattamento stabilito al paragrafo 1 fa salvo il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente direttiva, il permesso di soggiorno rilasciato per fini diversi dall'attività lavorativa o ogni altra autorizzazione a lavorare in uno Stato membro.
	Non necessita di recepimento	4. I lavoratori di paesi terzi che si trasferiscono in un paese terzo o i loro superstiti residenti in un paese terzo e i cui diritti derivano dai lavoratori in questione ottengono, in relazione alla vecchiaia, invalidità o morte, diritti pensionistici basati sull'occupazione precedente di tali lavoratori e acquisiti in



<p>delle legislazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo</p>	<p>La direttiva e, in particolare, l'art. 12, non introduce obblighi ulteriori a carico dei datori di lavoro, giacché le condotte descritte sono già previste come illecite in via generale.</p>
<p><b>Articolo 13</b> <b>Monitoraggio, valutazione, ispezioni e sanzioni</b></p>	<p>1. Gli Stati membri prevedono misure volte a impedire eventuali abusì e a sanzionare violazioni, da parte dei datori di lavoro, delle disposizioni nazionali sulla parità di trattamento adottate a norma dell'articolo 12. Le misure comprendono il monitoraggio, la valutazione e, ove opportuno, le ispezioni, in particolare nei settori identificati come ad alto rischio di violazioni dei diritti dei lavoratori, conformemente al</p>



	<p>diritto o alle prassi amministrative nazionali.</p>	<p>2. Gli Stati membri prevedono sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano rispettato gli obblighi a norma della presente direttiva. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.</p>	<p>3. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi incaricati dell'ispezione del lavoro o le autorità competenti e, ove previsto dal diritto nazionale per i cittadini dello Stato membro, le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei lavoratori abbiano accesso al luogo di lavoro. Se l'alloggio è fornito dal datore di lavoro e se previsto dal diritto nazionale per i cittadini</p> <p>abbia accertato la condotta antisindacale. In tema di discriminazione uomo-donna sono applicabili le disposizioni del d.lgs. 198/2006.</p> <p>Nel caso di condotte di sfruttamento lavorativo inoltre si applicano le disposizioni penali di cui all'art. 603-ter c.p.</p> <p>In relazione all'art. 13, si evidenzia che il quadro normativo interno già disciplina "...le misure volte a impedire eventuali abusi e a sanzionare violazioni, da parte dei datori di lavoro, delle disposizioni nazionali sulla parità di trattamento..."</p> <p>In particolare:</p> <p>– riguardo all'attività di monitoraggio e valutazione, rilevano – in termini generali – l'art. 2-bis T.U.I. (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio), l'art. 3 T.U.I. (Politiche migratorie), nonché l'art. 22 DPCM n. 230 del 22/11/2023 (in vigore</p>
--	--	---	---



	<p>dello Stato membro, l'accesso al luogo di lavoro include l'accesso a tale alloggio a condizione che il lavoratore di paese terzo acconsenta a tale accesso.</p> <p>dall'01/03/2024), laddove affida alla <i>Direzione Generale delle politiche migratorie e per l'insertimento sociale e lavorativo dei migranti</i> il ruolo nevralgico [REDACTED] nell'assolvimento delle relative funzioni, versante [REDACTED] dell'attività ispettiva, da [REDACTED] valutarsi unitamente agli effetti rilevanti sotto il profilo [REDACTED] sanzionatorio, è possibile rimarcare che l'attuale panorama normativo interno offre adeguati strumenti di tutela sia sul piano procedimentale (in particolare, per la disciplina di maggiore impatto, cfr. D.lgs. n. 124/2004; L. n. 689/1981; D.lgs. n. 758/1994; D.lgs. n. 81/2008) che su quello preettivo-[REDACTED] sanzionatorio (cfr., a titolo esemplificativo, art. 3, comma 3, D.L.</p>
--	--



	<p>[2/2002, conv. in L. n. 73/2002 in materia di "lavoro nero" e, riguardo all'impiego di mano d'opera clandestina, la fattispecie di cui al comma 3-quater dell'art. 3 cit.; art. 22, comma 12, T.U.I.; art. 18-ter T.U.I. e art. 603-bis c.p.).</p> <p>in ordine all'accesso al luogo di lavoro, cui fa menzione l'art. 13 cit., par. 3, appare sufficiente richiamare l'art. 8 D.P.R. n. 520/1955 che legittima gli ispettori del lavoro ad accedere/ visitare senza limiti spaziali/ temporali i luoghi – e relative pertinenze - in cui si svolge l'attività lavorativa.</p> <p>Si specifica che nell'ordinamento interno, tenuto conto del principio costituzionale dell'inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost), l'accesso al luogo di lavoro non include l'accesso</p>
--	---



			all'alloggio del lavoratore, quale dimensione privata.
<b>Articolo 14</b> <b>Agevolazione delle denunce e dei mezzi di ricorso</b>	<p>1. Gli Stati membri provvedono affinche stano disponibili meccanismi efficaci che consentano ai lavoratori di paesi terzi di presentare denuncia contro i propri datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) direttamente;</li> <li>b) tramite terzi che, conformemente ai criteri stabiliti dal loro diritto nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto della presente direttiva e delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva; e</li> <li>c) tramite un'autorità competente dello Stato membro, qualora previsto dal diritto nazionale.</li> </ul> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinche i terzi di cui al paragrafo 1, lettera b), possano,</p>	<b>Non necessita di norme di recepimento</b>	<p>Cfr con disciplina sullo sfruttamento e l'intermediazione illecita di cui all'art. 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p> <p>Si evidenzia che chiunque vi abbia interesse può denunciare le condotte di rilevanza penale per le quali è prevista la procedibilità d'ufficio. Tali sono tutte le fattispecie in materia di sfruttamento del lavoro di cittadini di paesi terzi, nonché le contravvenzioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.</p> <p>Si evidenzia altresì che, a normativa vigente, non sussistono preclusioni ai lavoratori extra-UE alle procedure di segnalazione/denuncia alle autorità amministrative di controllo in materia di lavoro (INL, INPS, INAIL, GDF). Lo stesso dicasi per l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e/o interessi legittimi.</p>



		<p><b>Non necessita di recepimento</b></p>
<p><b>Articolo 15</b> <b>Disposizioni più favorevoli</b></p> <p><b>CAPO IV</b> <b>Disposizioni finali</b></p>	<p><b>più</b></p>	<p>1. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni più favorevoli:</p> <p>a) del diritto dell'Unione, inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra l'Unione o l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra; e b) di accordi bilaterali o multilaterali tra uno più Stati membri e uno o più paesi terzi.</p>



<p>2. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle persone a cui si applica.</p> <p><b>Articolo 16</b> <b>Informazioni</b> <b>pubblico</b></p> <p><b>al</b></p>	<p><b>Non necessita di recepimento</b></p> <p><b>Articolo 1, comma 1</b> lettera a) dello schema di decreto legislativo 286)</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili al pubblico informazioni regolarmente aggiornate, anche tramite fonti accessibili provenienti da paesi terzi pertinenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sulle condizioni d'ingresso e di soggiorno nel loro territorio a fini lavorativi dei cittadini di paesi terzi;</li> <li>b) su tutti i documenti giustificativi richiesti per la domanda di un permesso unico;</li> <li>c) sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari.</li> </ul>	<p>Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</p> <p>1.Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) all'articolo 4-bis, comma 1-bis, dopo le parole «di cui all'articolo 5, comma 8.1» sono</p>
--	---	---



	<p>aggiunte le seguenti: «, nonché sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, su tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e sugli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari»</p>	
<p><b>Articolo 17</b> <b>Relazioni</b></p>	<p>1. Periodicamente, e per la prima volta entro il 21 maggio 2029, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche che ritiene necessarie.</p> <p>2. Per la prima volta entro il 30 giugno 2028 e in seguito</p>	



annualmente, gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi che hanno presentato domanda di permesso unico, che hanno ottenuto un permesso unico e il cui permesso unico è stato rinnovato o revocato nell'anno civile precedente, conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali statistiche riguardano periodi di riferimento di un anno civile, sono disaggregate per tipo di decisione, motivo della decisione, durata di validità dei permessi, cittadinanza, sesso ed età e, se disponibile, attività lavorativa e sono trasmesse entro sei mesi dalla fine del periodo di riferimento.



<b>Articolo 18</b>	<b>Recepimento</b>	<p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, punto 2), all'articolo 3, paragrafi 2 e 5, all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, agli articoli 9 e 10, all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 11, paragrafi da 2 a 6, all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), g) e h), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), punto ii), agli articoli 13, 14, 16 e 17 entro 21 maggio 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.</p>	<p><b>Articolo 4 dello schema di decreto legislativo</b></p>	<p><b>Articolo 4 dello schema di decreto</b> (<i>Entrata in vigore e disposizioni di coordinamento</i>)</p>	<p>1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 22 maggio 2026.</p> <p>2. Quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, anche di natura amministrativa, fanno riferimento alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, o al permesso unico di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, recante «Attuazione della direttiva 2011/98/UE</p>
--------------------	--------------------	--	--	---	--



	<p>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.</p> <p>relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro», i riferimenti si intendono fatti, rispettivamente, alla direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, o al permesso unico di cui all'articolo 5, comma 8.1, del testo unico delle disposizioni</p>
--	---



		<p>concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.».</p>	
	<p><b>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva</b></p>	<p><b>Non necessita di recepimento</b></p>	
<p><b>Articolo 19</b> <b>Abrogazione</b></p>	<p>La direttiva 2011/98/UE è abrogata a decorrere dal 22 maggio 2026, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all'allegato I.</p> <p>I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.</p>	<p><b>Articolo 4 dello schema di decreto legislativo</b></p>	<p><b>Art.4</b> <i>(Entrata in vigore e disposizioni di coordinamento)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 22 maggio 2026.</li> <li>Quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, anche di natura</li> </ol>



	<p>amministrativa, fanno riferimento alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, o al permesso unico di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, recante «Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato</p>



<p>«membro», i riferimenti si intendono fatti, rispettivamente, alla direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, o al permesso unico di cui all'articolo 5, comma 8.1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.</p>	<p><b>Articolo 20</b> <b>Entrata in vigore e applicazione</b></p> <p>La presente direttiva entra in vigore il giorno ventesimo successivo dalla pubblicazione nella</p> <p><b>Articolo 4 dello schema di decreto legislativo</b></p> <p><i>(Entrata in vigore e disposizioni di coordinamento)</i></p>
---	--



	<p>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p> <p>L'articolo 1, l'articolo 2, punti 1), 3) e 4), l'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4, l'articolo 4, paragrafi 3 e 5, l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 12, paragrafo 1, lettere da c) a f), articolo 12, paragrafo 2, lettere a), b), c) e lettera d), punto i), articolo 12, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 15 si applicano a decorrere dal 22 maggio 2026.</p> <p>1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 22 maggio 2026.</p> <p>2. Quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, anche di natura amministrativa, fanno riferimento alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, o al permesso unico di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, recante «Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che</p>
--	--



	<p>consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro», i riferimenti si intendono fatti, rispettivamente, alla direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, o al permesso unico di cui all'articolo 5, comma 8.1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello</p>
--	--





Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
-	Articolo 8, paragrafo 3
-	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 9	Articolo 9, lettera a)
-	Articolo 9, lettera b)
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11, paragrafo 1
-	Articolo 11, paragrafi da 2 a 5
Articolo 12	Articolo 12
-	Articolo 13
-	Articolo 14
Articolo 13	Articolo 15
Articolo 14	Articolo 16, lettera a)
-	Articolo 16, lettere b) e c)



Articolo 15	Articolo 17
Articolo 16	Articolo 18
-	Articolo 19
Articolo 17	Articolo 20
Articolo 18	Articolo 21
Articolo	Articolo
-	Allegato I
-	Allegato II

White: Articles/paragraphs where transposition is required (Bianco: Articoli/paragrafi il cui recepimento è richiesto)
Yellow: Articles/paragraphs where transposition is optional; if a MS opts for transposing such provisions (often exemptions or voluntary measures), the Member States have to ensure a correct transposition. (Giallo: Articoli/paragrafi il cui recepimento è facoltativo; se uno SM decide di recepire tali disposizioni (spesso esenzioni o misure volontarie), gli Stati membri devono assicurare il corretto recepimento.)
Blue: Articles/paragraphs where transposition is not required (Blu: Articoli/paragrafi il cui recepimento non è richiesto)

\* This is a meant to be a general template adaptable to the directive concerned and its specific needs. Categories may remain empty if not applicable (e.g. the "provision" columns if the articles/paragraphs have already been sufficiently referenced). This table can also be completed/replaced by other explanatory documents. Several tables or explanatory documents can be provided. Views expressed in this guidance, including the colour code, reflect only the understanding of the Commission services and are without prejudice to any Commission action or position on the matter. The information provided does not prejudice the Commission's assessment of the completeness or conformity of national transposition measures, nor of their capacity to satisfy the requirements of legal certainty imposed by the Court of Justice of the European Union, which is the only source of definitive interpretation of EU law.  
 (\*Questo intende essere un modello generale adattabile alla direttiva interessata e alle sue specifiche esigenze. Le categorie possono rimanere vuote se non applicabili (per esempio le colonne "disposizioni" se gli articoli/paragrafi sono stati già sufficientemente citati). Questa tabella può anche essere



completata/sostituita con altri documenti esplicativi. Possono essere prodotti più di una tabella o di un documento esplicativo. Gli orientamenti espressi in questa guida, inclusi i colori, riflettono solo l'interpretazione dei servizi della Commissione e non pregiudicano alcuna azione o posizione della Commissione sulla materia. Le informazioni fornite non pregiudicano la valutazione della Commissione sulla completezza o conformità delle misure nazionali di recepimento, né la loro idoneità a soddisfare i requisiti di certezza giuridica imposti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale è la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto UE.)

\*\* This column should include pre-dating or general measures serving to incorporate the directive into national legislation that could impact its transposition. In this case, the relationship of those measures with the provisions of the Directive should be clearly explained.  
(\*\* Questa colonna dovrebbe includere le misure pre-varianti la direttiva o le misure generali, che servono a incorporare la direttiva nella legislazione nazionale e che potrebbero avere un impatto sul suo recepimento. In questo caso, deve essere chiaramente spiegato il rapporto di tali misure con le disposizioni della direttiva.)



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.

**Provvedimento:** Schema di decreto legislativo recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro*».

**Amministrazioni competenti:** Ministero dell'Interno e Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**Referente dell'amministrazione competente:** Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero interno.

\*\*\*

## SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il decreto legislativo in commento è emanato ai sensi della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024*», ed in particolare dell'allegato A, n. 10, che ha delegato il Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1233 che, all'articolo 19, abroga la direttiva 2011/98/UE a decorrere dal 22 maggio 2026.

Il provvedimento in parola apporta modifiche agli articoli 4-bis, 5, e 22 comma 5-quinquies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI), ai fini del recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Nell'ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione, tra le informazioni da fornire allo straniero con il permesso di soggiorno il decreto prevede anche quelle riguardanti le condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, su tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e sugli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari.

In armonia con la direttiva, è previsto che, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, sia rilasciato il nulla osta al lavoro dallo sportello unico per l'immigrazione e che - in deroga al termine di carattere generale stabilito dai novellandi commi 9 e 9-bis dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 - il permesso unico sia rilasciato dal questore, di seguito all'ingresso in Italia dello straniero, entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda. Ciò a voler significare che in caso di rinnovo del permesso di soggiorno si applicano i termini generali (novanta giorni) previsti dal novellando comma 9, dell'articolo 5.

Il provvedimento in parola infatti eleva – da sessanta a novanta giorni – i termini ordinatori di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, adeguandoli alle tempistiche previste dalla disciplina unionale e in particolare – per le istanze relative al rinnovo del permesso unico lavoro - dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1233.

I termini generali (di novanta giorni) sono così resi omogenei e ciò soddisfa anche esigenze di coerenza del sistema, in analogia al meccanismo di estensione dei termini già utilizzato in occasione del decreto legislativo n. 40 del 2014 (articolo 1, comma 1, lettere c) e d) di recepimento della direttiva 2011/98/UE.

Il provvedimento in commento integra peraltro i casi in cui in cui non si applica la nuova disciplina sul permesso unico recata dalla direttiva 2024/1233. In particolare, sono espressamente esclusi dall'applicazione della suddetta disciplina le seguenti ipotesi di ingresso e soggiorno:

- per investitori;
- per lavoro autonomo;
- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
- lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui al DPR 394/99;
- lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto;
- lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia;
- nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;
- medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali;
- lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo;
- prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari;
- stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro;
- gli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea conformemente alla direttiva 2011/55/CE del Consiglio ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro stato;
- gli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione (percorsi di istruzione tecnico superiore, di formazione superiore, di tirocinio nonché i soggiornanti per ricerca lavoro o imprenditorialità);
- gli stranieri che soggiornano a titolo di protezione speciale;
- gli stranieri che soggiornano per motivi di protezione sociale;
- gli stranieri che soggiornano in quanto vittime di violenza domestica, nonché vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- gli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine;
- lo straniero che versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza;
- i familiari dei minorenni per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore;
- gli stranieri che soggiornano per ricevere cure mediche;
- coloro che soggiornano per motivi religiosi, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, o per residenza elettiva, ovvero coloro che hanno richiesto il permesso di soggiorno per uno di tali titoli e sono in attesa di una decisione sulla richiesta;
- persone collocate “alla pari”.

Il provvedimento ha inoltre inteso assicurare - ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva (UE) 1233/2024 - che anche durante l'*iter* del nulla osta al lavoro (propedeutico all'ottenimento del permesso di soggiorno) il datore di lavoro informi tempestivamente il cittadino straniero delle comunicazioni concernenti l'*iter* del nulla osta; per la fase procedurale relativa

all'emissione del permesso di soggiorno le pertinenti esigenze sono già assolte dall'articolo 3 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

## 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il provvedimento in argomento, nel modificare le disposizioni di cui sopra, mira ad integrare la disciplina di settore in materia di “permesso unico”, già introdotta nel decreto legislativo 4 marzo, 2014, n. 40, ai fini del recepimento della direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

I destinatari privati direttamente interessati dalla novella sono i soggetti stranieri che hanno i requisiti per il rilascio del *permesso di soggiorno unico*.

Dal punto di vista applicativo, i soggetti istituzionali direttamente coinvolti sono il Ministero dell’Interno, quale Autorità competente a ricevere la domanda di nulla osta all’ingresso e a rilasciare il permesso unico previsto dall’articolo 5, comma 8.1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI), nonché i Dicasteri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Giustizia che, per l’adempimento di attività istituzionali, si interfacciano con la categoria di persone oggetto del provvedimento in parola.

Tale decreto legislativo non comporta oneri aggiuntivi, nei confronti dei soggetti attuatori rispetto a quelli già contemplati per lo svolgimento delle attività d’istituto; difatti, agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni ipotizzate si provvederà nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori costi a carico della finanza pubblica.

Con riguardo, poi, al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, si precisa che la disposizione è di carattere ordinamentale ed immediatamente applicabile a cura delle Questure della Repubblica nell’ambito delle attività d’istituto di competenza, senza ulteriori o nuovi oneri per la finanza pubblica. Infatti, il *permesso unico* è in formato elettronico e per l’emissione gli utenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico nonché per la manutenzione necessaria all’espletamento dei servizi connessi a tali attività, ai sensi degli articoli 7-*viciester* e 7-*viciesquater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

## 2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

L’obiettivo generale dell’intervento è quello di dare attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1233, apportando il correttivo necessario ad attuare l’adeguamento dell’ordinamento interno alla normativa unionale in tema di procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico, che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e reca un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

L’obiettivo specifico, invece, può individuarsi nella realizzazione della più volte menzionata procedura unica, scandita secondo i tempi e le modalità come sopra illustrati.

Il provvedimento all’esame è infatti rivolto ai cittadini di paesi terzi e reca come obiettivo principale quello di apportare una serie di modifiche alla disciplina di settore, introdotta di seguito al recepimento della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024 - relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro - operato con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40.

Ciò allo scopo di:

- curare la revisione delle norme che disciplinano la procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare a fini lavorativi nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare le procedure di ingresso e di agevolare il controllo del loro status;
- rivedere, integrandoli, l'insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, a prescindere dalle finalità dell'ingresso iniziale nel territorio dello Stato membro in questione, sulla base della parità di trattamento rispetto ai cittadini di quello Stato membro.

## 2.2 Indicatori e valori di riferimento

Dal punto di vista applicativo, le amministrazioni territoriali competenti del Ministero dell'Interno (questure della Repubblica) hanno provveduto ad emettere negli anni 2022-2024 il seguente numero di “permesso unico lavoro” così previsto dall’articolo 5, comma 8.1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI).

Di seguito si rassegnano i dati relativi al triennio 2022-2024.

Le istanze di nulla osta per lavoro subordinato (non stagionale) pervenute nel triennio 2022-2024 sono:

- 2022: 137.105 istanze;
- 2023: 334.138 istanze;
- 2024: 374.570 istanze;

I dati relativi ai permessi di soggiorno che prevedono la dicitura di “Permesso Unico Lavoro”, consegnati nell’anno di riferimento:

<u>Primi rilasci</u>	<u>Rinnovi</u>
anno 2022: 64.474	anno 2022: 403.820
anno 2023: 71.652	anno 2023: 385.363
anno 2024: 75.665	anno 2024: 375.256

## 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L’adozione del decreto si rende necessaria per ottemperare ad un obbligo unionale. Le previsioni della Direttiva richiedono un intervento normativo poiché disciplinano l’ingresso in Italia di lavoratori provenienti da Paesi Terzi; il tema dei flussi migratori è disciplinato dal T.U. Immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998). L’intervento regolatorio è in attuazione di norma di delega legislativa derivante dall’obbligo di recepimento della direttiva.

In fase di adozione del decreto legislativo in esame non è stata ritenuta percorribile la c.d. opzione zero, in quanto la disciplina legislativa richiede espressamente un provvedimento attuativo per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

Difatti, il ricorso allo strumento del decreto legislativo, in conformità all’allegato A, n. 10, della legge di delegazione europea 2024, è coerente con i vincoli normativi e appare proporzionato ed efficace. Ciò, anche al fine di evitare la possibile apertura di una procedura di infrazione.

## 4.COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

### 4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Gli andamenti dei flussi e, di conseguenza, le eventuali istanze di permesso unico di lavoro che potranno essere presentate in futuro non sono stimabili con precisione; tuttavia ipotizzando che il *trend* resti costante e, quindi, che l'andamento sia stimabile sulla base delle domande del triennio precedente di cui sopra, sarà possibile far fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori costi a carico della finanza pubblica.

## 4.2 Impatti specifici

### A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il presente decreto legislativo, per quanto concerne le attività di pertinenza dei competenti uffici del Ministero dell'interno non risulta introdurre ulteriori e nuovi adempimenti amministrativi a carico di cittadini o imprese, in quanto l'intervento reca aggiornamenti alle procedure già attuate ai sensi del decreto legislativo 40/2014 recante il recepimento direttiva 2011/98/UE che ha introdotto il permesso unico per lavoro, nonché di alcune disposizioni di settore del Testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286/1998.

### B. Effetti sulla concorrenza

Non vi sono elementi rilevanti che possono avere effetti sulla concorrenza

### C. Oneri informativi

L'intervento in attuazione di quanto previsto degli articoli 6 e 8 della direttiva (UE) 2024/1233, nell'ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione, prevede, rispetto al quadro normativo vigente, l'onere in capo al datore di lavoro di fornire al lavoratore straniero le informazioni relative al permesso di soggiorno, comprese quelle riguardanti le condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa e di ogni comunicazione ricevuta in relazione all'*iter* del nulla osta al lavoro.

### D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento in commento è emanato ai sensi della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», ed in particolare dell'allegato A, n. 10, che ha delegato il Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1233 che, all'articolo 19, abroga la direttiva 2011/98/UE a decorrere dal 22 maggio 2026.

Si precisa che - alla luce dell'articolazione del procedimento italiano per il rilascio del permesso unico lavoro scisso in due *sub*-procedimenti (volto il primo al rilascio del nulla osta al lavoro e il secondo, conseguenziale, al rilascio del permesso unico lavoro) - per rispettare il termine di 90 giorni previsto dalla Direttiva (UE) 2024/1233 è stato mantenuto fermo il termine attuale dei 60 giorni previsto per il nulla osta al lavoro ma è stato ridotto dagli attuali 60 a 30 giorni il termine per il permesso unico lavoro (dalla somma 60+30 scaturisce il complessivo termine di 90 giorni, rispettoso della Direttiva in argomento). Per quanto concerne invece il permesso di soggiorno ordinario – che riguarda categorie di persone per le quali non è previsto il previo rilascio del suddetto nulla osta (quindi non è previsto il relativo *sub*-procedimento col termine di 60 giorni) – l'innalzamento del termine dagli attuali 60 giorni ai 90 giorni è funzionale a rendere omogeneo tale termine con quello, complessivo (60+30=90), del sopra descritto procedimento volto al rilascio del permesso unico lavoro. I termini generali sono così resi omogenei, in novanta giorni, e ciò soddisfa anche esigenze di coerenza del sistema, in analogia al meccanismo di estensione dei termini già utilizzato in occasione del decreto legislativo n. 40 del 2014 (articolo 1, comma 1, lettere *c* e *d*) di recepimento della direttiva 2011/98/UE.

Pertanto è conforme alla normativa unionale che introduce un termine per il rilascio del permesso unico.

#### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

L'intervento normativo è necessario ai fini del recepimento della normativa unionale, di cui si è riferito nella precedente sezione. Si ritiene che l'effetto derivante dal mancato intervento regolatorio nazionale, non consentendo l'adeguamento alle citate disposizioni unionali, potrebbe essere quello di creare le condizioni per l'avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione.

### **5.MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

#### **5.1 Attuazione**

Per l'attuazione del provvedimento è responsabile il Ministero dell'Interno, anche mediante talune articolazioni centrali, le Prefetture, le Questure, nonché il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Dicastero della Giustizia, per gli aspetti relativi all'eventuale contenzioso.

#### **5.2 Monitoraggio**

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento verranno attuati dal Ministero dell'Interno attraverso le strutture e le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, il monitoraggio è svolto dalle articolazioni dipartimentali, dalle Prefetture e dalle Questure. Le attività di controllo e monitoraggio, quindi, avranno luogo anche attraverso le rilevazioni statistiche dei dati relativi alle istanze presentate, ai permessi rilasciati e agli esiti sul contenzioso.

### **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

Non è stato necessario svolgere attività di consultazione nelle varie fasi del procedimento.

### **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

L'intervento normativo, che ha visto il coinvolgimento delle strutture tecniche del Ministero dell'interno e il confronto con le Amministrazioni concertanti per la parte di competenza, si rende necessario al fine di garantire la piena conformità dell'ordinamento nazionale alla direttiva (UE) 2024/1233.

Non sono stati costituiti gruppi di lavoro o acquisite consulenze esterne, di ausilio alla redazione della relazione.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Provvedimento:** Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro».

**Amministrazione proponente:** Ministero dell'Interno e Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**Referente ATN:** Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero interno.

\*\*\*\*

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il provvedimento è coerente col punto 6 del programma di Governo, nello specifico con riferimento al punto relativo al contrasto all'immigrazione irregolare e gestione ordinaria dei flussi legali di immigrazione e a quello relativo all'inclusione sociale e lavorativa degli immigrati regolari.

Il decreto legislativo in commento trova il suo fondamento nella necessità di adeguare l'ordinamento interno alla normativa sovranazionale. Lo stesso, infatti, è emanato ai sensi della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», ed in particolare dell'allegato A, n. 10, che ha delegato il Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1233 che, all'articolo 19, abroga la direttiva 2011/98/UE a decorrere dal 22 maggio 2026. L'obiettivo generale dell'intervento è dunque quello di dare attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1233 - in tema di procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro – integrando la disciplina introdotta dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, recante attuazione della direttiva 2011/98/UE, concernente la medesima materia.

Pertanto, il provvedimento è coerente con il programma di Governo in quanto permette l'attuazione di norme alla cui elaborazione, predisposizione e approvazione ha contribuito, in sede unionale, anche lo Stato italiano.

#### 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti fonti:

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
- il DPR 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni recante il Regolamento di attuazione al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, recante attuazione della direttiva 2011/98/UE.

#### 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il decreto legislativo in esame, al fine di consentire l'attuazione del dispositivo unionale specificato nel punto 1), apporta modifiche agli articoli 4-bis, 5 e 22, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI).

Nello specifico l'articolo 1, al comma 1, lettera **a**), novellando l'articolo 4-*bis*, comma 1-*bis* nell'ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione, tra le informazioni da fornire allo straniero con il permesso di soggiorno prevede anche quelle riguardanti le condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, su tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e sugli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari.

La lettera **b**), interviene sull'articolo 5 del TUI: il **numero 1**) modifica il comma 4, è volto ad allineare il termine di sessanta giorni attualmente previsto dal predetto articolo per la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno a quello di novanta giorni per il rinnovo del permesso di soggiorno previsto dal decreto legislativo in esame; il **numero 2**) modifica il comma 8.1 ,oltre a recare modifiche volte ad armonizzare la disciplina interna a quella unionale, prevede che nel permesso unico di lavoro vengano indicate le informazioni sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, su tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e sugli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari; il **numero 3**), aggiunge un nuovo comma 8.1-*bis*, prevedendo che, in deroga all'articolo 5, commi 9 e 9-*bis* del TUI, il permesso unico sia rilasciato dal questore, di seguito all'ingresso in Italia dello straniero, entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda. Ciò a significare, quindi, che in caso di rinnovo del permesso di soggiorno si applicano i termini generali (novanta giorni) previsti dal novellando comma 9, dell'articolo 5. Il **numero 4**, modificando il comma 8.2, del predetto articolo 5 del TUI., elenca i casi in cui in cui non si applica la nuova disciplina sul permesso unico. In particolare, sono esclusi dall'applicazione della suddetta disciplina le seguenti ipotesi di ingresso e soggiorno:

- per investitori;
- per lavoro autonomo;
- dirigenti o personale altamente specializzato di società aenti sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea.
- lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
- lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aenti sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto;
- lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aenti sede in Italia;
- nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;
- medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali;
- lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo;
- prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari;
- stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro;

- gli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea conformemente alla direttiva 2011/55/CE del Consiglio ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro stato;
- gli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione (percorsi di istruzione tecnico superiore, di formazione superiore, di tirocinio) nonché i soggiornanti per ricerca lavoro o imprenditorialità;
- gli stranieri che soggiornano a titolo di protezione speciale, in tal senso ci si riferisce anche a quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e dall'articolo 19, comma 1.2 del decreto legislativo n. 286 del 1998;
- gli stranieri che soggiornano per motivi di protezione sociale;
- gli stranieri che soggiornano in quanto vittime di violenza domestica, nonché vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- gli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine;
- lo straniero che versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza;
- i minorenni, con permesso di soggiorno per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico;
- gli stranieri che soggiornano per ricevere cure mediche;
- nonché coloro che soggiornano per motivi religiosi, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, o per residenza elettiva, ovvero coloro che hanno richiesto il permesso di soggiorno per uno di tali titoli e sono in attesa di una decisione sulla richiesta.

La lettera *b*), ai **numeri 5) e 6)**, modificando i commi 9 e 9-*bis*, eleva – da sessanta a novanta giorni – i termini ordinatori di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, adeguandoli alle tempistiche previste dalla disciplina unionale e in particolare – per le istanze relative al rinnovo del permesso unico lavoro – dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1233. I termini generali sono così resi omogenei, in novanta giorni, e ciò soddisfa anche esigenze di coerenza del sistema, in analogia al meccanismo di estensione dei termini già utilizzato in occasione del decreto legislativo n. 40 del 2014 (articolo 1, comma 1, lettere *c*) e *d*) di recepimento della direttiva 2011/98/UE.

La **lettera c)**, modificando l'articolo 22, comma 5-*quinquies* del TUI, è volta ad assicurare che anche durante l'*iter* del nulla osta al lavoro (propedeutico all'ottenimento del permesso di soggiorno) il datore di lavoro informi tempestivamente il cittadino straniero delle comunicazioni concernenti l'*iter* del nulla osta.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Il provvedimento, in virtù della natura e dei contenuti in esso richiamati, non presenta alcun profilo di incompatibilità con i principi costituzionali.

#### **5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'attuazione degli obblighi comunitari in Costituzione si fonda sull'articolo 117, comma 1, che impone a Stato e Regioni di rispettare i vincoli comunitari, e sull'articolo 11, pertanto l'intervento normativo è conforme ai parametri costituzionali.

Inoltre, è perfettamente in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regioni, in quanto investe la materia di cui all'articolo 117, comma 1, lettere *b*) e *h*) della Costituzione (immigrazione, ordine pubblico e sicurezza), di competenza esclusiva dello Stato.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

L'intervento normativo tocca profili di esclusivo interesse statale, per cui la materia non può essere devoluta alla competenza normativa delle Regioni o degli Enti Locali. Conseguentemente, deve ritenersi rispettato il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, primo comma, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il provvedimento non opera rilegificazioni di disposizioni o materie, dando luogo, invece, alla legificazione del settore di intervento ai fini del recepimento della normativa dell'UE.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano pendenti progetti di legge vertenti su materia analoga.

**9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano specifici pronunciamenti giurisprudenziali nella materia.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.**

Come si è detto, il decreto è finalizzato al recepimento della Direttiva (UE) 2024/1233, concernente una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Pertanto, esso è pienamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano in atto procedure di infrazione comunitarie sul medesimo o analogo oggetto.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità del provvedimento con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si rinvengono pronunce rilevanti della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella materia oggetto dell'intervento regolatorio.

**14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si rinvengono pronunce rilevanti della Corte europea dei diritti dell’Uomo nella materia oggetto dell’intervento regolatorio.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.**

Non si rinvengono indicazioni nella legislazione vigente in altri Paesi dell’Unione Europea utili ai fini del provvedimento in esame.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il testo non introduce una nuova definizione normativa rispetto a quelle già in uso.

Per completezza, si precisa che il decreto contiene una previsione di carattere generale in cui è chiarito che allorquando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, anche di natura amministrativa, fanno riferimento al permesso unico di cui alla direttiva 2011/98/UE o di cui al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, i riferimenti devono intendersi riferiti al permesso unico di cui all’articolo 5, comma 8.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’articolo 1 del provvedimento in commento.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo e non si evidenziano criticità.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Il provvedimento, tramite il ricorso alla tecnica della novella legislativa, apporta modifiche agli articoli 4-bis, 5 e 22 comma 5-quinquies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Il presente provvedimento integra di fatto la disciplina recata dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, di attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

**5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento non contiene disposizioni ad effetto retroattivo o di natura interpretativa o comunque capaci di far rivivere norme abrogate.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

*7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti ulteriori atti attuativi.

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Non si hanno segnalazioni riguardo alla utilizzazione e all'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento. Non è stato necessario commissionare apposite elaborazioni statistiche all'ISTAT.

